

Dispone:

Art. 1.

Modifica dell'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2022 rubricato «Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici» e dell'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

1. All'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 come modificato dall'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. I soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di edifici scolastici di cui occorre assicurare la continuità delle relative attività scolastiche, possono applicare la percentuale di cui al comma 2 alla somma complessiva dei relativi importi lavori, al fine di attuare soluzioni unitarie ottimizzandone i costi di realizzazione e gestione.

5. La somma complessiva derivante dall'applicazione del comma 4 può essere utilizzata in maniera unitaria, anche attraverso una pluralità di interventi, per la costruzione o la locazione di immobili o strutture temporanee a uso scolastico, per la rifunzionalizzazione ad uso scolastico di immobili di proprietà pubblica e, ove necessario, di immobili privati da assoggettare a locazione, per l'attrezzamento e il trasloco delle sedi scolastiche e per tutto quanto risulti necessario per assicurare la continuità delle attività scolastiche precedentemente ospitate negli immobili oggetto di tutti gli interventi di cui utilizzate le somme al comma 4.

6. Per addivenire all'accorpamento in un unico intervento delle somme di cui ai commi precedenti, i soggetti attuatori dovranno predisporre e consegnare all'USR un cronoprogramma unitario contenente le fasi di intervento e i trasferimenti della popolazione scolastica, in grado di dimostrare la fattibilità della realizzazione di un'unica struttura provvisoria e quindi la correttezza della programmazione lavori».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la

riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 29 marzo 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1200

24A02493

ORDINANZA 9 aprile 2024.

Nuove disposizioni in materia di termini di esecuzione lavori, proroghe, sospensioni e SAL nell'ambito della ricostruzione privata. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 174).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016


Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il



quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche ed integrazioni ad altre ordinanze vigenti»;

Visto, in particolare, l'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 2022 a mente del quale «1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata, nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 59, commi 6 e 8, del testo unico della ricostruzione privata, nel testo attualmente vigente, che stabilisce quanto segue:

«6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro il termine è di trenta mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo»;

«8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi»;

Visto, altresì, l'art. 73, comma 4, del testo unico della ricostruzione privata, nel testo attualmente vigente, a mente del quale: «Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 2.000.000,00, l'interessato può chiedere l'erogazione di un SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione de-

gli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della domanda di riconoscimento dell'anticipo, qualora il richiedente intenda avvalersene»;

Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche ed integrazioni alle citate disposizioni in tema di termini di esecuzione e di sospensione dei lavori, nonché in materia di c.d. SAL straordinario;

Ritenuto, altresì, di dover chiarire il rapporto - in termini di cumulabilità - tra la proroga di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 2022, con quella stabilita nella presente ordinanza in considerazione delle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei lavori da parte delle imprese incaricate a causa delle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l'accesso agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che potrebbero determinare il superamento dei termini di esecuzione dei lavori, al fine di concedere una ulteriore proroga eccezionale per la conclusione degli stessi;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 28 marzo 2024, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;


Dispone:

Art. 1.

Proroga eccezionale dei termini di esecuzione dei lavori di ricostruzione privata

1. Per i lavori di realizzazione degli interventi della ricostruzione privata in corso nell'anno 2023, i termini stabiliti per la loro ultimazione, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle rispettive previsioni contrattuali, sono eccezionalmente prorogati - su disposizione del direttore dei lavori - nella misura massima di quattro mesi per i danni lievi e di otto mesi per i danni gravi, a causa delle difficoltà legate alle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l'accesso agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. La proroga di cui al comma 1 è sempre cumulabile con quella prevista dall'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022.



Art. 2.

Termini di esecuzione e di sospensione dei lavori. Modifiche all'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro il termine è di trentasei mesi; per gli interventi di importo superiore a 20 milioni di euro il termine è di quarantotto mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo.»

2. All'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. Parimenti a quanto disposto al precedente periodo, nel caso in cui la sospensione dei lavori sia disposta dal direttore dei lavori per la sostituzione dell'impresa esecutrice a seguito della risoluzione del contratto, il periodo intercorrente tra la data di sospensione e la ripresa dei lavori successiva alla nomina della nuova impresa non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi».

Art. 3.

SAL straordinario. Modifiche all'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il contributo concesso, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 2.000.000,00 e inferiore a 5.000.000,00, l'interessato può chiedere l'erogazione di un SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della domanda di riconoscimento dell'anticipo, qualora il richiedente intenda avvalersene. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo ammesso a contributo, al netto dell'IVA, sia pari o su-

periore a euro 5.000.000,00, l'interessato può chiedere l'erogazione di SAL straordinari, di importo minimo pari a 1 milione di euro, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può comunque superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata più volte durante il corso dei lavori, senza tuttavia superare – cumulativamente – in termini percentuali la previsione di cui al precedente periodo.»

Art. 4.

Applicazione e decorrenza dei termini

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi connessi alla ricostruzione privata per i quali non sia ancora intervenuto il decreto di revoca del contributo concesso. I nuovi termini ivi previsti decorrono dal termine ordinario di ultimazione dei lavori, tenuto conto di eventuali proroghe o sospensioni già previste da disposizioni vigenti alla data della presente ordinanza.

Art. 5.

Modifiche ed integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli 2 e 3 che precedono nel testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1212

24A02494

